



TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE

– Sezione Civile –

R.G. 2647/2023

Il Tribunale di Trieste – Sezione Civile, in persona del G.O.T. Carlo D’Angelillo, nel procedimento *ex* art. 281-*decies* e ss. c.p.c., recante il suindicato numero di R.G., avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana, promossa da:

- **1.** *[Redacted]*, CF/*[Redacted]*, nato il 25.12.1973 a Malindi – Kenya, nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale, unitamente a *[Redacted]*, sui figli minori:
 - 1. *[Redacted]*, CF/E *[Redacted]*, nata il 08.10.2006 a Malindi – Kenya;
 - 2. *[Redacted]*, CF/E *[Redacted]*, nato il 28.01.2008 a Malindi – Kenya;
- 3. *[Redacted]*, CF/*[Redacted]*, nata l’11.07.2002 a Malindi – Kenya;
- 4. *[Redacted]*, CF/E *[Redacted]*, nata 28.03.2003 a Malindi – Kenya;

tutti rappresentati e difesi dall’Avv. Dora Zappia;

Contro il **Ministero dell’Interno**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato;

Con l’intervento del **Pubblico Ministero**;

SCIogliendo la riserva assunta all’udienza del 21.06.2024, VISTI gli atti di causa nonché le conclusioni riportate dalle parti, che ivi abbiansi per ripetute e trascritte, ESAMINATI i documenti della procedura, VISTO l’art. 281-*sexies*, c.p.c., per la **REPUBBLICA ITALIANA** e **IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

La domanda dei ricorrenti è fondata e merita di essere accolta.

Preliminarmente, si evidenzia che gli atti di causa sono stati trasmessi al P.M. e il convenuto Ministero dell’Interno, ritualmente evocato, si è regolarmente costituito.

Nell’anno 2015, *[Redacted]* acquisiva la cittadinanza italiana (circostanza provata e incontestata).

I di lui figli, oggi ricorrenti, nati in Kenya, presenti sul territorio nazionale, all’epoca tutti minorenni, chiedevano il riconoscimento della cittadinanza italiana che veniva denegato dalla competente autorità.

Nello specifico, l’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Trieste contestava l’assenza del requisito della *convivenza*, richiesto dall’art. 14, primo periodo, della Legge 5 febbraio 1992, n. 91 (“*i figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana*”), poiché, al momento della naturalizzazione, i figli non coabitavano col padre, essendo affidati ai servizi sociali e dimoranti in casa famiglia.

Nel caso, delle tre prerogative previste dalla legge per la trasmissione della cittadinanza italiana, due, *filiazione* e *minore età*, risultano adeguatamente provate con i certificati di nascita versati in atti (sul punto, comunque, non c’è opposizione del convenuto Ministero).

Sulla condizione della *convivenza* sono intervenute alcune pronunce meritali che, seppur non generanti un consolidato orientamento giurisprudenziale, hanno illustrato l’esegesi del termine.

La Corte d’Appello di Salerno, la prima a pronunciarsi sul punto, con decreto n. 32 del 20/08/2009, ha precisato che quel che rileva ai fini della configurabilità della *convivenza* utile all’acquisto della cittadinanza, ai sensi del citato art. 14, è la “*continuità di uno stabile rapporto familiare con il genitore divenuto cittadino italiano, il quale continui ad esercitare la sua potestà nelle forme di legge, così assicurando l’effettiva sussistenza del vincolo morale e spirituale normalmente rinvenibile nel rapporto tra genitore e figlio*”.

Tale principio ha trovato asilo in successivi provvedimenti tribunalizi (Tribunale di Roma, sentenza n. 44/2015 – Tribunale di Venezia, sentenza n. 3009/2016 – Tribunale di Milano, ordinanza del 30/08/2019), tutti univocamente rivolti nell'affermare che la *convivenza* che permette la trasmissione della cittadinanza dal genitore ai figli minori, non deve intendersi in senso formale, richiedendo una coabitazione di fatto, ma in termini sostanziali, coincidenti con il legame familiare nel complesso di rapporti che attengono alla condivisione, all'aiuto e al sostegno morale.

Nella fattispecie in discussione, i ricorrenti, seppur materialmente separati dal padre al momento della naturalizzazione perché affidati ai servizi sociali e dimoranti in casa famiglia, hanno continuato a conservare un legame stretto col genitore che si è sempre prodigato – nei limiti della sua disabilità, delle difficoltà culturali, economiche e coniugali – nel seguire i figli nella loro crescita fisica e educativa.

Tali circostanze sono state confermate dalle assistenti sociali ascoltate durante il processo, che hanno seguito (e tuttora seguono) il nucleo familiare, le quali hanno raccontato il percorso di integrazione seguito, riconoscendo al padre un ruolo determinante nella formazione umana dei figli.

Inoltre, i ricorrenti – non formalmente ascoltati – sono tutti intervenuti in udienza e sono apparsi ben curati, hanno mostrato una ottima proprietà di linguaggio, comportamenti corretti e capacità di interagire con educazione e rispetto.

Questi elementi – per quanto si voglia dar credito ai servizi sociali – derivano dalla presenza di una figura genitoriale forte e responsabile e comprovano la sussistenza del *vincolo morale* utile per consolidare il terzo elemento, *convivenza*, necessario per il riconoscimento della cittadinanza italiana.

In punto di diritto, occorre rilevare che la rappresentanza processuale del minore non cessa automaticamente allorché questi diventi maggiorenne ed acquisti, a sua volta, la capacità processuale, rendendosi necessario che il raggiungimento della maggiore età sia reso noto alle altre parti mediante dichiarazione, notifica o comunicazione con un atto del processo. Tale principio dell'ultrattività della rappresentanza opera – tuttavia – soltanto nell'ambito della stessa fase processuale, attesa l'autonomia dei singoli gradi di giudizio (Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 19015 del 02/09/2010, Rv. 615208 - 01).

L'oscillante e non rafforzata solidità giurisprudenziale della materia trattata, giustificano la compressione delle spese di lite, che, in presenza di un provvedimento di diniego riformato, devono, comunque, essere riconosciute alle parti istanti.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:

- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- condanna il Ministero dell'Interno, nella persona del Ministro p.t., alla refusione delle spese di lite in favore dei ricorrenti, che si liquidano in € 545,00, per spese, ed € 1.500,00, oltre rimborso forfettario (15%), CPA (4%) e IVA (22%) se dovuta, per compensi professionali, con attribuzione all'Avv. Dora Zappia.

Si comunichi.

Trieste, 16 dicembre 2024

Il Giudice Onorario di Tribunale
Carlo D'Angelillo